

2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

(A.C. 6557 - sezione 6)

ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 52.

*(Sviluppo dell'agricoltura biologica
e di qualità).*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed eco-compatibile all'interno di un sistema di regole in materia di salvaguardia del territorio rurale, di tutela del lavoro e della salute dei consumatori, a partire dal 1° gennaio 2000, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari etichettati con le sigle R33, R40, R45, R49 e R60 sono tenuti al versamento di un contributo per la sicurezza alimentare nella misura dello 0,5 per cento del fatturato annuo relativo, rispettivamente, alla produzione e alla vendita dei suddetti prodotti. In caso di importazione diretta dei prodotti da parte dell'utilizzatore finale, il contributo è dovuto da quest'ultimo nella misura dell'1 per cento del prezzo d'acquisto.

2. Le entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposita unità previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e fore-

stali, denominata « Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità », ai fini della successiva ripartizione da effettuare con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento di programmi nazionali e regionali finalizzati:

a) al potenziamento delle attività di ricerca e sperimentazione dell'agricoltura a basso impatto ambientale e della produzione di alimenti con funzione di prevenzione delle malattie più diffuse;

b) alla realizzazione di campagne di promozione e informazione dei consumatori a supporto dei prodotti rientranti nell'agricoltura biologica, di quelli tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione di origine protetta di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992;

c) alla elaborazione, alla revisione e alla divulgazione dei codici di buona pratica agricola.

3. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualità, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti.

5. A partire dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2 e alla realizzazione dei programmi di cui al presente articolo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 52.

Sopprimerlo.

***52. 1.** (ex 47. 6.) Lembo, Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz, Zaccaro.

Sopprimerlo.

***52. 8.** (ex 47. 11.) Bastianoni.

Sopprimerlo.

***52. 2.** (ex 47. 15.) Scarpa Bonazza Buora, Marras, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Giudice, Fratta Pasini, Dell'Utri, Amato, Collavini, Scaltritti.

Sopprimerlo.

***52. 18.** (ex 47. 505.) Malavenda.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5.

****52. 4.** (ex 47. 1.) Anghinoni, Dozzo.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5.

****52. 12** (ex 47. 3.) Domenico Izzo, Ferrarini, Ladu.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5.

****52. 11.** (ex 47. 14) Repetto.

Sopprimere il comma 1.

52. 19. (ex 47. 504.) Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di con la seguente: Per.

52. 20. (ex 47. 520.) Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Al fine con le seguenti: Allo scopo.

52. 21. (ex 47. 519.) Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: lo sviluppo di una aggiungere la seguente: ottima.

52. 23. (ex 47. 521.) Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole R49 e R60, aggiungere le seguenti e i titolari delle autorizzazioni alle immissioni in commercio e degli esercizi di vendita di mangimi ed integratori contenenti farine e proteine animali.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dall'anno 2001 è vietata la produzione, l'importazione, la vendita, la somministrazione agli animali da allevamento di mangimi ed integratori alimentari contenenti mais e soia geneticamente manipolata o loro derivati, nonché mangimi medicati, integratori medicati, mangimi addizionati con alcali, acidi composti azotati non proteici o altri prodotti farmaceutici di sintesi, sostanze coloranti, appetizzanti, urea, sostanze ad azione auxinica, aminoacidi di origine sintetica.

52. 16. (ex 47. 12.) Scalia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 0,5 con la seguente: 0,999.

52. 50. Malavenda.

Seguono altri 397 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,5 con le seguenti: 0,600.

52. 51. Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 1 con le seguenti: 1,1005.

52. 52. Malavenda.

Seguono altri 1.030 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 1 con le seguenti: 1,1.

52. 53. Malavenda.

Al comma 1 primo periodo dopo: R49 e R60 aggiungere le seguenti parole: e dei mangimi integratori contenenti farine e proteine animali.

52. 17. (Testo riformulato dal Governo-
) Scalia, Galletti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto obbligo alle case produttrici di fitofarmaci di apporre il prezzo sulle confezioni di vendita.

52. 9. (ex 47. 7.) Caruano, Rossiello, Di Stasi, Corvino, Paolo Rubino, Malagnino, Sedioli, Cappella.

Sopprimere il comma 2.

52. 24. (ex 47. 503.) Malavenda.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: entrate con la seguente: somme.

52. 22. (ex 47. 518.) Malavenda.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità con le seguenti: Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura controllata ai sensi dei Regolamenti CE 2092/91, 2078/92, 2081/92, 2082/92.

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, lettera b), dopo le parole: rientranti nell'agricoltura aggiungere le seguenti: controllata ai sensi dei Regolamenti CE 2092/91, 2078/92, 2081/92 e 2082/92.

al medesimo comma 2, lettera b), sopprimere le parole: biologica, di quelli tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione di origine protetta di cui ai regolamenti CE n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992.

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta con le seguenti: ottenuti ai sensi dei Regolamenti CE n. 2092/91, 2078/92, 2081/92 e 2082/92.

sostituire il titolo con il seguente: Sviluppo dell'agricoltura controllata ai sensi dei Regolamenti CE 2092/91, 2078/92, 2081/92 e 2082/92.

52. 14. (ex 47. 5.) Brugger, Caveri, Zeller, Widmann, Detomas.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: ai fini della con le seguenti: per la

52. 25. (ex 47. 500.) Malavenda.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: Bolzano aggiungere le seguenti: e le organizzazioni sindacali di categoria.

52. 27. (ex 47. 513) Malavenda.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: Bolzano aggiungere le seguenti: e le province.

52. 28. (ex 47. 512) Malavenda.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: Bolzano aggiungere le seguenti: e i comuni.

52. 29. (ex 47. 511) Malavenda.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: Bolzano aggiungere le seguenti: e il Parlamento.

52. 31. (ex 47. 516) Malavenda.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: Bolzano aggiungere le seguenti: e il Senato della Repubblica.

52. 30. (ex 47. 515) Malavenda.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: Bolzano aggiungere le seguenti: e la Camera dei deputati

52. 26 (ex 47. 514) Malavenda.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: Bolzano aggiungere le seguenti: e le Commissioni parlamentari.

52. 32. (ex 47. 517) Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

52. 35. (ex 47. 531) Malavenda.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: a basso impatto ambientale con la seguente: eco-compatibile.

52. 34 (ex 47. 510) Malavenda.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: a basso con le seguenti: con scarso.

52. 33. (ex 47. 509) Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

52. 36 (ex 47. 530) Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

52. 37. (ex 47. 529) Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: buona con la seguente: ottima.

52. 38. (ex 47. 508) Malavenda.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente:

d) alla valorizzazione dell'agricoltura di montagna di qualità.

52. 15. (ex 47. 2) Caveri, Zaller, Widmann, Detomas, Brugger.

Sopprimere il comma 3.

52. 39 (ex 47. 502) Malavenda.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e con il Presidente del Consiglio dei ministri.

52. 40. (ex 47. 506) Malavenda.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e con il Consiglio dei ministri.

52. 41. (ex 47. 507) Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

52. 42. (ex 47. 501) Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: qualità aggiungere le seguenti: ed eco-compatibile.

52. 43. (ex 47. 525) Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: ospedaliere aggiungere le seguenti: e di tutti gli altri enti pubblici.

52. 44. (ex 47. 526) Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: alla qualità dei prodotti agricoli offerti con le seguenti: alle caratteristiche nutritive.

52. 5. (ex 47. 17) Scarpa Bonazza Buora, Marras, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Giudice, Fratta Pasini, Dell'Utri, Amato, Collavini, Scaltritti.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: alla qualità aggiungere le seguenti: certificata ed alle caratteristiche nutrizionali.

52. 10. (ex 47. 8) Caruano, Rossiello.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e alle caratteristiche nutritive.

52. 6. (ex 47. 16) Scarpa Bonazza Buora, Marras, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Giudice, Fratta Pasini, Dell'Utri, Amato, Collavini, Scaltritti.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con ogni possibile garanzia di autenticità biologica dei prodotti stessi.

52. 7. (ex 47. 18) Aloï, Losurdo, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz, Zaccheo.
Sopprimere il comma 5.

52. 45. (ex 47. 528) Malavenda.

Al comma 5, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 1° gennaio.

52. 56. Malavenda.

Seguono altri 90 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 5, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 29 aprile.

52. 57. Malavenda.

Al comma 5, sostituire la parola: Parlamento con le seguenti: Senato della Repubblica.

52. 46. (ex 47. 522) Malavenda.

Al comma 5, sostituire la parola: Parlamento con le seguenti: Camera dei deputati.

52. 47. (ex 47. 527) Malavenda.

Al comma 5, sostituire la parola: Parlamento con le seguenti: Commissioni parlamentari competenti.

52. 49. (ex 47. 524) Malavenda.

Al comma 5, sostituire la parola: Parlamento con le seguenti: Consiglio dei ministri.

52. 48. (ex 47. 523) Malavenda.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

(Proprietà contadina)

1. Il termine di cui al comma 14 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

Conseguentemente all'articolo 61, alla Tabella A, modificare gli importi come segue:

voce: Ministero delle finanze:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 200 miliardi;

2002: — 200 miliardi.

voce: Ministero degli affari esteri:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

voce: Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

***52. 01.** (ex 0. Tab. A. 10. 54) Scarpa Bonazza Buora, Marras, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Giudice, Fratta Pasini, Dell'Utri, Amato, Collavini, Scaltritti.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

(Proprietà contadina).

1. Il termine di cui al comma 14 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *modificare gli importi come segue:*

2000: -300.000.

***52. 014.** (ex 47. 0. 3. Nuova formulazione) Ferrari, Domenico Izzo, Ladu, Frigato.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

(Proprietà contadina).

1. Il termine di cui al comma 14 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

*** 52. 02** (ex 47. 0. 8) Lembo.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

(Proroga regime IVA agricolo).

1. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, al primo e al secondo periodo le parole: « anni 1998 e 1999 » sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « anni 1998, 1999 e 2000 ».

Conseguentemente all'articolo 61, alla Tabella A modificare gli importi come segue:

voce: Ministero dell'ambiente:

2000: — 100 miliardi.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: — 100 miliardi.

voce: Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 100 miliardi.

voce: Ministero delle finanze:

2000: — 100 miliardi.

voce: Ministero degli affari esteri:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

***52. 03.** (ex 0. Tab. A. 10. 53) Scarpa Bonazza Buora, Marras, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Giudice, Fratta Pasini, Dell'Utri, Amato, Collavini, Scaltritti.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

(Proroga regime IVA agricola).

1. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, al primo e al secondo periodo le parole: « anni 1998 e 1999 » sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « anni 1998, 1999 e 2000 ».

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

*** 52. 04.** (ex 47. 0. 4) Lembo, Losurdo, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz, Zaccaro, Aloï, Foti.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

I termini temporali indicati nell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono riferiti alla

data di stipulazione dei contratti ad esecuzione continuata o differita.

52. 015. *(Testo riformulato dalla Commissione).* Ferrari.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

1. All'articolo 3, comma 144, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al numero 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ed il costo del personale; ».

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e del costo del personale ».

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

**** 52. 06.** (ex 47. 0. 11) Lembo.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

(IRAP in agricoltura).

1. All'articolo 3, comma 144, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al numero 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ed al costo del personale ».

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e del costo del personale ».

Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia.

**** 52. 07.** (ex 47. 0. 23) Scarpa Bonazza Buora, Marras, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Giudice, Fratta Pasini, Dell'Utri, Amato, Collavini, Scaltritti.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

(IRAP in agricoltura).

1. All'articolo 3, comma 144, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al numero 3 aggiungere in fine le seguenti parole: « ed al costo del personale ».

2. All'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e del costo del personale ».

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

**** 52. 08.** (ex 47. 0. 27) Losurdo, Aloj, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz, Zaccaro.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

(Ripianamento delle passività onerose in agricoltura).

1. Alle imprese agricole singole ed associate sono concessi mutui di credito agrario, aventi una durata di 15 anni, per il ripianamento e il consolidamento di esposizioni finanziarie derivanti da operazioni di credito, nonché da altre situazioni debitorie di natura non fiscale verso enti ed organismi pubblici, purché riconducibili all'attività dell'impresa agricola. I mutui sono concessi ad un tasso, anche variabile, non superiore a quello di riferimento del credito agrario agevolato a lungo termine. Qualora venga consolidato il residuo debito di mutui agevolati si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; le relative rate di contributo a scadere possono essere detratte dalle rate del mutuo di consolidamento. Tale detrazione non può in ogni caso superare i limiti stabiliti dalla

normativa comunitaria, nell'ambito delle percentuali stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985. Le domande di mutuo sono presentate all'istituto bancario prescelto e per conoscenza alla Regione o alle Province autonome di Trento e Bolzano, con allegato un piano di ristrutturazione aziendale in grado di consentire un ripristino della redditività. Nel piano deve essere dimostrato che l'intervento creditizio di consolidamento non determina per l'impresa mutuataria un aumento della capacità produttiva nei settori caratterizzati da sovracapacità produttiva strutturale e negli altri settori che una eventuale crescita della capacità produttiva non risulti superiore a quella necessaria al ripristino della redditività. Sono sospese per un periodo di due anni, e comunque fino alla data della stipula del contratto di mutuo di consolidamento, tutte le operazioni e le procedure esecutive in atto nei confronti delle aziende agricole.

Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia.

52. 09. (ex 47. 0. 21) De Ghislanzoni Cardoli, Santori, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

(Misure a favore delle aziende ad indirizzo olivicolo).

1. A favore delle imprese agricole singole o associate a prevalente indirizzo olivicolo, danneggiate dalla crisi di mercato delle olive e dell'olio, sono prorogate, fino a dodici mesi, le rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 dicembre 1999. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole che trag-

gono da dette produzioni almeno il 50 per cento della produzione lorda vendibile.

2. Alle imprese agricole singole ed associate di cui al comma 1 sono concessi mutui di credito agrario, aventi una durata di 15 anni, per il ripianamento e il consolidamento di esposizioni finanziarie derivanti da operazioni di credito, nonché da altre situazioni debitorie di natura non fiscale verso enti ed organismi pubblici, purché riconducibili all'attività dell'impresa agricola. I mutui sono concessi ad un tasso, anche variabile, non superiore a quello di riferimento del credito agrario agevolato a lungo termine. Qualora venga consolidato il residuo debito di mutui agevolati si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; le relative rate di contributo a scadere possono essere detratte dalle rate del mutuo di consolidamento. Tale detrazione non può in ogni caso superare i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, nell'ambito delle percentuali stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985. Le domande di mutuo sono presentate all'istituto bancario prescelto e per conoscenza alla Regione o alle Province autonome di Trento e Bolzano, con allegato un piano di ristrutturazione aziendale in grado di consentire un ripristino della redditività. Nel piano deve essere dimostrato che l'intervento creditizio di consolidamento non determina per l'impresa mutuataria un aumento della capacità produttiva nei settori caratterizzati da sovracapacità produttiva strutturale e negli altri settori che una eventuale crescita della capacità produttiva non risulti superiore a quella necessaria al ripristino della redditività. Sono sospese per un periodo di due anni, e comunque fino alla data della stipula del contratto di mutuo di consolidamento, tutte le operazioni e le procedure esecutive in atto nei confronti delle aziende agricole.

3. Le Regioni Puglia e Calabria possono concedere alle aziende di cui al comma 1 contributi sui costi documentati di lavora-

zione delle olive fino ad un massimo di lire 10.000 a quintale, per almeno una tonnellata di olio prodotto.

Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia.

52. 010. (ex 47. 0. 19) De Ghislanzoni Cardoli, Santori, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

(Misure a favore delle aziende ad indirizzo olivicolo).

1. A favore delle imprese agricole singole o associate a prevalente indirizzo olivicolo, danneggiate dalla crisi di mercato delle olive e dell'olio, sono prorogate, fino a dodici mesi, le rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 dicembre 1999. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole che traggono da dette produzioni almeno il 50 per cento della produzione lorda vendibile.

Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia.

52. 011. (ex 47. 0. 20) De Ghislanzoni Cardoli, Santori, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

1. Alle imprese agricole che utilizzano in via sperimentale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, lavoratori temporanei è concesso un credito d'imposta pari al 5 per cento del costo di fornitura dei lavoratori stessi.

2. Per le imprese agricole operanti nelle zone a « Denominazione d'origine protetta » tale credito d'imposta è elevato al 10 per cento.

Conseguentemente alla Tab. A, voce: Ministero delle Finanze, modificare gli importi come segue:

2000: 20 miliardi;

2001: 20 miliardi;

2002: 20 miliardi;

52. 012. (ex 0. Tab. A. 10. 76) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

(Proroga termini fiscalizzazione Sud).

1. All'articolo 1, comma 50, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, al terzo periodo, le parole: « 1998 e 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 1998, 1999, 2000 e 2001 ».

Conseguentemente alla Tabella A modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro:

2000: - 500 miliardi;

2001: - 350 miliardi.

Ministero delle finanze:

2000: - 300 miliardi;

2001: - 300 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: - 100 miliardi;

2001: -75 miliardi;

2002: 50 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: - 200 miliardi;

2001: - 150 miliardi;

2002: - 100 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: - 200 miliardi;

2001: - 150 miliardi;

2002: - 100 miliardi.

52. 013. (ex 0. Tab. A. 10. 55) Scarpa Bonazza Buora, Marras, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Giudice, Fratta Pasini, Dell'Utri, Amato, Collavini, Scaltritti.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 1.000;

2001: - 1.600;

2002: - 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: - 2.300;

2001: - 1.400;

2002: - 2.500.

Ministero della giustizia:

2000: - 100;

2001: - 100;

2002: - 100.

Ministero degli affari esteri:

2000: - 300;

2001: - 200;

2002: - 200.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: - 500;

2001: - 400;

2002: - 400.

Ministero dell'interno:

2000: — 150;
2001: — 150;
2002: — 150.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 250;
2001: — 300;
2002: — 300.

Ministero della difesa:

2000: — 50;
2001: — 50;
2002: — 50.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: — 200;
2001: — 200;
2002: — 200.

Ministero del commercio con l'estero:

2000: — 10;
2001: — 10;
2002: — 10.

Ministero della sanità:

2000: — 100;
2001: — 100;
2002: — 100.

Ministero dei beni e attività culturali:

2000: — 10;
2001: — 10;
2002: — 10.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;
2001: — 100;
2002: — 50.

Ministero dell'università e ricerca scientifica:

2000: — 100;
2001: — 100;
2002: — 100.

All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — *(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative)* — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.400;
2001: — 1.300;
2002: — 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: — 100;
2001: — 100;
2002: — 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: — 200;
2001: — 200;
2002: — 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero dell'industria:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI

DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi con-

cessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

(A.C. 6557 - sezione 7)

ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSO PROSPETTO DI COPERTURA NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 53.

(Risorse finanziarie di cui all'articolo 16 della legge n. 59 del 1997).

1. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 16 della legge 15 marzo 1997, n. 59, destinate al finanziamento di nuovi progetti finalizzati approvati entro il 30 ottobre 1999 possono essere utilizzate nell'anno 2000.

PROSPETTO DI COPERTURA (*)
(Articolo 53, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA

(articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

	2000	2001	2002
<i>(importi in miliardi di lire)</i>			
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Tabella « A » (1)	2.876	2.853	4.094
Nuove o maggiori spese correnti:			
Articolato	2.097	4.683	6.574
Rinnovi contrattuali	672	2.070	2.768
Separazione assistenza-previdenza	619	619	619
Assegno di maternità	92	186	188
Incremento fondo scuola	0	123	320
Riduzione oneri sociali maternità	255	745	769
Copertura riduzioni fiscali	0	500	1.500
Assistenza processi	31	31	0
Aumento pensioni sociali	98	100	103
Altre misure	330	309	307
Tabella « C »	1.396	779	1.198
Minori entrate correnti:			
Articolato	7.836	8.931	7.330
Copertura super DIT (legge n. 133 del 1999)	1.000	1.000	0
Effetti indotti	22	0	0
Oli emulsionati	1	2	3
Riduzione pressione fiscale	6.814	7.929	7.327
Totale oneri da coprire			
	14.205	17.245	19.195
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate:			
Articolato	255	1.007	1.211
<i>Carbon tax</i> : copertura tutela maternità	255	625	469
Effetti indotti	0	382	742

(*) Relativo al testo approvato dal Senato.

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	2000	2001	2002
<i>(importi in miliardi di lire)</i>			
Tabella « C »	2	2	2
Riduzione di spese correnti:			
Articolato	7.138	8.840	7.508
Riduzione personale scuola	205	534	534
Assunzioni di personale	0	800	970
Previdenza e assistenza	3.645	3.652	2.150
Gestione debito pubblico	2.000	1.900	1.800
Riduzione aggio gioco del lotto	330	330	330
Consumi intermedi	958	1.624	1.724
Quota del miglioramento del risparmio pubblico:	6.810	7.396	10.474
Totale mezzi di copertura ...	14.205	17.245	19.195
(Miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente)	20.018	27.151	51.369
<i>(importi in miliardi di lire)</i>			
NOTE	2000	2001	2002
(1) Totale vecchie e nuove finalizzazioni al netto degli accantonamenti di segno negativo e delle seguenti regolazioni debitorie pregresse	5.794	6.261	7.805
2000 = › miliardi 11.918;			
2001 = › miliardi 7.686;			
2002 = › miliardi 5.561.			
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente (Allegato C.3, bilancio) al netto delle seguenti regolazioni debitorie ..	2.918	3.408	3.710
2000 = › miliardi 10.275;			
2001 = › miliardi 10.000;			
2002 = › miliardi 9.725.			
Variazioni del fondo speciale derivanti dalla legge finanziaria	2.876	2.853	4.094
Fondo globale nuova legislazione	17.712	13.947	13.366
Regolazioni contabili nuova legislazione (2)	11.918	7.686	5.561
Fondo globale legislazione vigente	13.193	13.408	13.435
Regolazioni contabili legislazione vigente	10.275	10.000	9.725
2) Elenco delle nuove regolazioni contabili	11.918	7.686	5.561
Tesoro	5.561	1.561	561
Politiche agricole	1.357	1.125	0
Sanità	5.000	5.000	5.000

**BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI ANNI 1999-2002**

	1999 assestato	Previsioni		
		2000	2001	2002
<i>(importi in miliardi di lire)</i>				
A) LEGISLAZIONE VIGENTE				
A.1) Entrata	24.047,1	25.400,0	27.300,0	28.500,0
Rimborsi IVA	19.000,0	19.400,0	21.300,0	22.500,0
Anticipo concessionari	4.500,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Fondo ammortamento titoli di Stato	547,1	0,0	0,0	0,0
A.2) Spesa	69.772,5	48.791,8	37.300,0	38.225,0
Rimborsi IVA	19.000,0	19.400,0	21.300,0	22.500,0
Anticipo concessionari	4.500,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Fondo ammortamento titoli di Stato	664,3	0,0	0,0	0,0
Rimborso crediti di imposta con titoli di Stato	5.850,0	5.441,5	0,0	0,0
Applicazione sentenze Corte costituzionale	1.682,5	0,0	0,0	0,0
Crediti di imposta: incentivi per la rottamazione	75,0	0,0	0,0	0,0
Gioco del lotto	4.154,0	0,0	0,0	0,0
Anticipazioni di tesoreria pregresse:				
INPS	6.327,0	0,0	0,0	0,0
INPDAP	3.875,0	0,0	0,0	0,0
Ripiano disavanzi pregressi USL	3.320,0	0,0	0,0	0,0
Risorse comunitarie	700,0	0,0	0,0	0,0
Fondo globale corrente	13.055,0	10.275,0	10.000,0	9.725,0
Compensazione ARIET	538,0	0,0	0,0	0,0
Invalidi civili	6.031,7	5.875,3	0,0	0,0
Rimborsi d'imposta non residenti	0,0	800,0	0,0	0,0
Rimborsi imposte dirette procedura automatizzata	0,0	1.000,0	0,0	0,0
B) NUOVA LEGISLAZIONE				
B.1) Spesa	0,0	9.412,0	-2.314,0	-4.164,0
Fondo sanitario nazionale: saldo IRAP anno 1998	0,0	7.333,0	0,0	0,0
Fondo globale di parte corrente (differenziale)		1.643,0	-2.314,0	-4.164,0
Fondo globale conto capitale		436,0	0,0	0,0
Effetto sul saldo netto da finanziare (+: positivo)	45.725,4	32.803,8	7.686,0	5.561,0